

(N. 2433-bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

stralciato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati, nella seduta del 18 luglio 1952, dal disegno di legge presentato dal Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro del bilancio e ad interim del tesoro: Potenziamento della ferrovia Trento-Malè e completamento delle ferrovie Motta-Schettino-Regalbuto e Alcamo diramazione Trapani, approvato dalla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica, nella seduta del 10 luglio 1952

approvato dalla medesima VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2825)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 OTTOBRE 1952

Potenziamento della ferrovia Trento-Malè

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite massimo di lire 2.300 milioni stabilito dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294, per il corrispettivo di concessione relativo alle opere di trasformazione della sede e degli impianti della ferrovia Trento-Malè è elevato a lire 2.754.600.000.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 454.600.000.

È data facoltà ai Ministri per i trasporti e per il tesoro, una volta determinato con proprio decreto il definitivo corrispettivo da assentire, di effettuare pagamenti per opere effettivamente eseguite, anche in pendenza della stipula dell'atto previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294.

Detti pagamenti potranno essere fatti a misura della esecuzione dei relativi lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa ritenuta ammissibile, in base a certificati di avan-

zamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un cinquantesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1952-53 sul capitolo 57.

Alla copertura della spesa sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 51 dello stato di previsione predetto, restando corrispondentemente ridotta la autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 1951 n. 15, relativamente alla quota a carico dell'indicato esercizio finanziario.

p. Il Presidente della Camera dei deputati
MARTINO.